



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Domenico Matteucci” – Faenza Centro

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B

E-mail: raic82200c@istruzione.it Sito Web: www.icmatteuccifaenza.edu.it

Pec: raic82200c@pec.istruzione.it

Via Martiri Ungheresi, 7
48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546-21277
Fax 0546-22078

PROTOCOLLO SOSTEGNO

1. Collaborazione con i colleghi curricolari
2. Rapporti con la famiglia
3. Uscite didattiche e viaggi d'istruzione
4. Documentazione
5. Rapporti referenti ASL – Servizi Sociali
6. Rapporti con le assistenti educative e coi collaboratori scolastici
7. Supplenze e assenze alunni
8. Modalità degli interventi educativi
9. Valutazione e svolgimento esami di Stato conclusivi
10. Accorgimenti alunni con BES in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19

1. Collaborazione con i colleghi curricolari

Primaria e Infanzia

- L'insegnante di sostegno partecipa alla programmazione di sezione e di classe.

Secondaria

- Il PEI viene presentato al Consiglio di classe, inserendolo all'ordine del giorno nei Consigli di novembre o dicembre.
- La programmazione individualizzata è concordata con gli insegnanti di classe, in particolare con quelli nelle cui ore è maggiormente presente l'insegnante di sostegno.
- Si verifica all'interno dei Consigli di classe lo svolgimento della programmazione individualizzata.

2. Rapporti con la famiglia

- E' compito dell'insegnante di sostegno mettersi in contatto con la famiglia per costruire un rapporto chiaro e collaborativo con essa.
- Si chiede alla famiglia di avvisare quando l'alunno è assente.
- Il PDF e il PEI vanno condivisi con la famiglia, che li sottoscrive. La didattica rimane comunque di esclusiva competenza della scuola.

3. Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

- Qualora l'insegnante di sostegno accompagni in uscita l'alunno disabile, non deve recuperare le ore di servizio previste in altre classi.
- L'Istituto, il Team docenti, il Consiglio di classe e tutti gli organi che decidono le destinazioni di uscite didattiche e viaggi di istruzione dovranno tenere sempre conto della presenza o meno nelle classi di alunni con certificazione di disabilità e fare in modo che sia il pullman sia i luoghi da visitare prevedano l'utilizzo degli strumenti necessari per superare le barriere architettoniche e/o altro. Anche per quanto riguarda eventuali viaggi di istruzione di uno o più giorni organizzati per le classi della scuola primaria e le classi 3[^] della secondaria è importante che si tenga conto della possibilità di fare partecipare gli alunni disabili, nei casi più gravi oltre agli insegnanti curricolari e all'insegnante di sostegno, si può richiedere la presenza di un genitore o dell'educatore. Se nella stessa classe sono presenti più alunni con disabilità non grave risulta sufficiente la presenza di un solo insegnante di sostegno. La presenza aggiuntiva del docente di sostegno non è necessariamente richiesta nel caso di alunni con disabilità lieve che siano autonomi, la decisione resta comunque a discrezione del C.d.c./team docente per tutti gli ordini di scuola.
- Per quanto riguarda la partecipazione alle uscite degli alunni disabili si rimanda al regolamento d'Istituto.

4. Documentazione

- L'insegnante di sostegno è tenuto a leggere la diagnosi clinica e la diagnosi funzionale, che sono conservate in segreteria e di cui non è consentita copia.

La consultazione dei fascicoli personali degli alunni può avvenire in un ambiente dell'edificio scolastico diverso dagli uffici, consono alla consultazione.

- Il PDF va elaborato all'inizio, alla fine di ogni ciclo scolastico e ogni qualvolta si renda necessario ed inserito nel fascicolo personale del ragazzo.
- IL PEI va redatto con gli insegnanti curricolari (Team nell'Infanzia e nella Primaria, Consiglio di classe nella Secondaria) e consegnato in segreteria (per il fascicolo personale) tra il mese di ottobre e novembre.
- Una copia della relazione finale va allegata al registro del sostegno (per Infanzia e Primaria) e al registro dei verbali (per la Secondaria); un'altra copia va inserita nel fascicolo personale dell'alunno ogni anno alla fine dell'anno scolastico.
- Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a redigere i verbali di tutte le riunioni con equipe e famiglia riguardanti gli alunni disabili e ad allegarle al registro e/o al fascicolo personale dell'alunno.

5. Rapporti referenti ASL – Servizi Sociali Per tutti gli ordini

- Il docente referente per l'area inclusione organizza gli incontri ufficiali con l'equipe dell'ASL, a cui devono partecipare gli insegnanti di sostegno, l'assistente educativo, la famiglia e gli insegnanti curricolari (per Infanzia e Primaria, tutto il Team). Lo stesso docente referente consegna in segreteria l'elenco degli incontri programmati e la segreteria convoca ufficialmente i partecipanti.
- E' importante che l'insegnante mantenga contatti con gli specialisti che hanno in carico gli alunni, per eventuali incontri (da comunicare in segreteria) o consulenze telefoniche informali al bisogno.

Secondaria

- In occasione dei primi consigli di classe l'insegnante di sostegno invita il referente ASL a prendervi parte per relazionare sulla situazione del ragazzo in entrata e confrontarsi sulle possibili strategie formative.

6. Rapporti con assistenti ed educatori

- Gli assistenti/educatori partecipano agli incontri con l'equipe, vengono coinvolti nella stesura del PDF e del PEI e li sottoscrivono.
- La quantità delle ore di assistenza viene decisa dai Servizi Sociali Associati del Comune. In seguito la scuola distribuisce le ore ai diversi casi, tenendo conto delle assegnazioni fatte ai tavoli di concertazione con l'equipe.
- L'orario viene stilato dai docenti di sostegno in collaborazione coi docenti curricolari, tenendo come prioritarie le necessità didattico-educative dell'alunno.
- Per le assenze non preventivate, l'educatore rimarrà a disposizione dell'Istituto (operando su alunni segnalati che in quel momento non abbiano assistenza, anche su plessi diversi e/o facendo compresenza con gli insegnanti sugli alunni in situazione di gravità).
- Per le assenze preventivate, l'operatore non prenderà servizio e terrà una banca ore da recuperare in compresenza con gli insegnanti sugli alunni in situazione di gravità e/o recupererà le ore in occasione di uscite o attività che coinvolgano l'alunno assistito.
- I rapporti con la famiglia vengono tenuti direttamente dagli insegnanti confrontandosi con la figura dell'educatore.

7. Supplenze e assenze alunni

Per tutti gli ordini

- Se l'alunno è assente, il docente di sostegno svolgerà le ore come da orario nella classe. Soltanto in caso di emergenza, può essere richiesto al docente di svolgere l'ora in sostituzione.
- Se gli alunni sono presenti, l'insegnante non può essere utilizzato in sostituzioni. Qualora si renda necessario una sostituzione urgente nel plesso, allora sarà l'insegnante curricolare (soltanto in caso di alunno con disabilità lieve) a lasciare la classe, che sarà affidata all'insegnante di sostegno.

- Nel caso in cui l'insegnante di sostegno lavori su più plessi, l'orario di servizio rimane sempre quello assegnato, escluso il caso in cui il Dirigente dia un ordine di servizio diverso.
- Se il docente di sostegno sull'alunno con gravità (alunni con autonomie insufficienti, alunni con gravità di compromissioni comportamentali) è assente, il criterio di sostituzione è il seguente:
 - 1) Educatori con alunni assenti o con ore a recupero
 - 2) Docenti di sostegno con alunno assente
 - 3) ore a recupero dei docenti di sostegno e curricolari (infanzia e primaria)
 - 4) ore a disposizione dei docenti di sostegno e curricolari
 - 5) docente di sostegno con alunno lieve spostato in altra classe con ordine di servizio.

8. Modalità degli interventi educativi per tutti gli ordini

- Obiettivo fondamentale è l'inclusione dell'alunno nel contesto scuola e classe, al fine di valorizzare al massimo il suo percorso educativo e relazionale.
- Tutte le modalità messe in atto dagli insegnanti devono essere coerenti con ciò che è contenuto nel PEI.
- Pur mantenendo l'obiettivo fondamentale dell'inclusione nel contesto classe, ci potranno essere interventi individualizzati concordati con il Consiglio di classe/team docenti e l'equipe psicopedagogica.

9. Valutazione ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Per la valutazione e lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo si fa riferimento all'art.11 D.lgs.62/2017, di cui si riporta il testo integrale dal punto 1 al punto 8.

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti titolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Tale punto verrà sempre aggiornato tenendo conto delle normative vigenti.

10. Accorgimenti alunni con BES in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19

● Obiettivo fondamentale, in tempi di emergenza sanitaria, per gli alunni con BES e con particolari/ gravi patologie è quello di tutelare la loro salute ed evitare la diffusione del virus; la scuola prende particolari accorgimenti che tutti gli operatori sono tenuti ad osservare.

1) gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati per garantire il transito in sicurezza senza assembramenti, gli insegnanti e gli educatori in orario accoglieranno gli alunni sempre da passaggi individuati a inizio anno in ciascun plesso dell'Istituto.

2) i genitori degli alunni in situazione di gravità vengono invitati a contattare il pediatra di riferimento per richiedere un certificato che esoneri i propri figli dall'indossare la mascherina. 3) in tutti i plessi sono stati individuati ed allestiti ambienti per lo svolgimento delle lezioni in piccoli gruppi o in situazione diadica per garantire il distanziamento sociale anche agli alunni che vengono esonerati dall'uso della mascherina.

4) gli insegnanti e gli educatori che operano con gli alunni in situazione di BES devono indossare la mascherina e possono portare, a maggiore protezione, la visiera fornita dall'istituzione scolastica/cooperative.

Modificato in Commissione Inclusione il 08/09/2022.

Approvato con delibera n.10 del Collegio Unitario del 14/09/2022 e con delibera n.44 del Consiglio di istituto del 7/10/2022.

